

N. 05080/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10597/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10597 del 2013, proposto da:
Edil Costruzioni Zenna Beneventana dei Flli Valente M e G Snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Bologna - della Valle in
Roma, via Merulana, 234;

contro

ANAS Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello
Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC (ATI) e Fortorina Soc Cons a RI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della nota ANAS del 10 ottobre 2013 con cui è stato negato alla ricorrente l'accesso ai documenti richiesti con l'istanza
del 30 agosto 2013 e per la condanna della società intimata all'ostensione di quanto richiesto con la predetta richiesta;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ANAS Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società istante rappresenta di aver stipulato un contratto di subappalto con la INTINI Angelo srl, consorziata di Uniland scarl la quale, in ATI con Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC e Rillo Costruzioni srl si è aggiudicata la gara indetta da ANAS, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi alla SS 212, bivio di Pietrelcina/svincolo per San Marco dei Cavoti.

In ragione dei lavori di subappalto eseguiti per conto della predetta Intini Angelo srl, la società ricorrente afferma di essere creditrice dell'importo di euro 98.510,14, oltre ad euro 50.175,65 di ritenute per garanzie sui SAL; pertanto, con nota del 30 agosto 2013, ha chiesto direttamente alla società ANAS, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs n. 163 del 2006, la corresponsione delle predette somme o, comunque, di sospendere il pagamento di pari importo in favore dell'ATI aggiudicataria.

Altresì, la ricorrente, con la stessa nota di agosto 2013, ha chiesto di accedere alla documentazione riguardante il contratto di appalto stipulato tra l'ANAS e l'ATI aggiudicataria, all'atto aggiuntivo, alle dichiarazioni presentate in sede di gara da cui risulti la composizione dell'ATI (se orizzontale o verticale) ed al relativo atto costitutivo.

La società ANAS, con nota del 10 ottobre 2013, ha negato l'accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente, ciò in ragione del diniego opposto dall'ATI aggiudicataria con nota del 30 settembre 2013.

Avverso tale atto, ha proposto ricorso la società istante chiedendone l'annullamento e la conseguente condanna di ANAS all'ostensione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 30 agosto 2013.

Con ordinanza n. 626/2014, poi reiterata con ordinanza n. 3148/2014, è stato chiesto ad ANAS spa di depositare in giudizio una dettagliata relazione sui fatti di causa, anche in ragione di quanto riferito dall'ATI aggiudicataria a supporto dell'opposizione alla richiesta di accesso presentata dalla ricorrente (cfr cit. nota del 30 settembre 2013 indirizzata ad ANAS spa).

La società ANAS non ha adempiuto alle predette richieste istruttorie.

Alla camera di consiglio del 7 maggio 2014, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Deve invero ritenersi che la ricorrente abbia un interesse meritevole di tutela in quanto non risulta smentito (non avendo peraltro ANAS corrisposto alle due richieste istruttorie del Collegio) che la stessa abbia realizzato una serie di opere sulla base di un contratto di subappalto stipulato con INTINI Angelo srl, consorziata di Uniland scarl la quale (facente parte con Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC e Rillo Costruzioni srl dell'ATI aggiudicataria della gara indetta dall'ANAS avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi alla SS 212, bivio di Pietrelcina/svincolo per San Marco dei Cavoti);

- a ciò va aggiunto che non risulta altresì smentito che la ricorrente vanta un credito nei confronti della società Intini e che, pertanto, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso in esame e nella stessa istanza di accesso di agosto 2013, è sua intenzione acquisire la documentazione riguardante i rapporti economici tra l'ATI aggiudicataria e la società ANAS, nell'ottica di attivare, anche in sede giurisdizionale, i rimedi previsti dall'art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui la stazione appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite);

- che, pertanto, vantando la ricorrente un credito nei confronti di INTINI Angelo srl, consorziata di Uniland scarl, sussiste un interesse concreto ed attuale all'accesso poiché la conoscenza della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di agosto 2013 consente alla società istante di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto di vista amministrativo sia da quello giurisdizionale;

- che, infine, la documentazione richiesta, sebbene abbia natura privatistica (contratto di appalto stipulato tra l'ANAS e l'ATI aggiudicataria, all'atto aggiuntivo, alle dichiarazioni presentate in sede di gara da cui risulti la composizione dell'ATI, se orizzontale o verticale, ed al relativo atto costitutivo), rientra comunque nella nozione di "documento amministrativo" [cfr art. 22, comma 1, lett d) della legge n. 241 del 1990] in quanto sono stati adottati da una entità che, ricompresa nell'ambito soggettivo di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono soggetti all'accesso e, quindi, ostensibili al privato (cfr, Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82 e Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 4/1999).

3. Ciò posto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va ordinato ad ANAS spa di mettere a disposizione della società

ricorrente la documentazione richiesta con l'istanza di accesso di agosto 2013 entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.

4. Le spese di giudizio, anche in ragione della condotta processuale di ANAS spa, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina ad ANAS spa di mettere a disposizione della società ricorrente la documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 30 agosto 2013 entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente.

Condanna ANAS spa al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Contributo unificato a carico di ANAS spa, ai sensi dell'art. 13, comma 6-*bis*. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **14/05/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)